

Ecobonus al 65%, nuova guida aggiornata dall'Agenzia delle Entrate



MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2013 17:07

Vademecum aggiornato con le novità introdotte dalla legge di conversione del DL n. 63/2013



L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di settembre 2013 la consueta Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

Il **decreto legge n. 63/2013** ha infatti prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, innalzando inoltre dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013.

E' prevista una maggiore durata dell'agevolazione, fino al 30 giugno 2014, per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

In assenza di eventuali ulteriori proroghe o di una stabilizzazione dell'incentivo, dal 1° gennaio 2014 - per i condomini dal 1° luglio 2014 - l'agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

DETRAZIONE ANCHE PER POMPE DI CALORE, GEOTERMIA E SCALDACQUA A POMPA DI CALORE. La legge di conversione del DL n. 63/2013 ha reintrodotta la possibilità di usufruire della detrazione per le spese di sostituzione di:

- impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Il testo originario del decreto legge aveva invece escluso dalla proroga questi interventi.

CHIARIMENTI CON LA CIRCOLARE N. 29/2013. Con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per questi interventi la detrazione del 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) e non dal 4 agosto (data di entrata in vigore della legge di conversione).

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nella misura del 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013, e del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, per interventi sulle singole unità immobiliari, e dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014, se l'intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO		LE DATE DI
Tipo di intervento	Detrazione massima	
riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro	
involucro edifici (per esempio, pareti, finestre - compresi gli infissi - su edifici esistenti)	60.000 euro	
installazione di pannelli solari	60.000 euro	
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	30.000 euro	

RIFERIMENTO. Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l'applicazione dell'aliquota del 65% occorre far riferimento:

- alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali. Per esempio, se un intervento è iniziato nel mese di marzo e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio e luglio, per i primi due si potrà usufruire dell'aliquota del 55%, per il terzo quella più elevata del 65%;
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi; la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Per scaricare la Guida clicca qui

SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO SU "Detrazione 65%" ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI CASAELIMA.com

Share

4

Mi piace

Piace a 4 persone. [Registrati](#) per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Articoli correlati:

25/09/2013 - Bonus mobili ed elettrodomestici, dall'Agenzia delle Entrate il vedemecum

19/09/2013 - Agenzia Entrate: 65% antisismica dal 4 agosto ma bonus pompe di calore retroattivo

17/09/2013 - Ecobonus 65%, risoluzione alla Camera impegna il Governo a stabilizzarlo e ad ampliare i fruitori
